

**Regolamento di Ateneo concernente criteri e procedure per il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) per attività lavorativa e per formazione post-secondaria non universitaria**

Art. 1

L'Università di Urbino disciplina come segue il riconoscimento dei CFU ai sensi dell'art. 5, co. 7, del D.M. 270/2004.

Art. 2

Possono essere riconosciuti CFU per conoscenze e abilità professionali con i criteri e le procedure che seguono.

Art. 3

Ai fini del riconoscimento di CFU la struttura didattica competente di ogni corso di laurea propone ed il relativo Consiglio di Facoltà approva un elenco di attività professionali il cui effettivo esercizio, certificato ai sensi della normativa vigente, può permettere il riconoscimento di CFU proporzionati al numero di anni di esercizio della professione.

Art. 4

Il riconoscimento di CFU per attività di laboratorio previste dal Regolamento Didattico dei singoli corsi di laurea è ammesso dietro presentazione di idonea documentazione che consenta di valutare le conoscenze e le abilità professionali acquisite dallo studente.

Art. 5

Il riconoscimento di CFU per altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario consiste nella attribuzione di CFU in sostituzione parziale o totale di insegnamenti previsti nei Regolamenti Didattici dei corsi di laurea.

Spetta alla struttura didattica competente individuare quali insegnamenti possano essere sostituiti, sulla base di un'attenta valutazione dell'attinenza ed adeguatezza di tali attività con l'offerta formativa del singolo corso di laurea.

Art. 6

Possono essere riconosciuti CFU per altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario a condizione che:

- a) la formazione sia certificata;
- b) l'Università abbia concorso alla progettazione e realizzazione dell'attività formativa;
- c) l'attività formativa si sia conclusa con un esame finale la cui valutazione risulti certificata
- d) nel certificato relativo risulti chiaramente il monte-ore del progetto formativo svolto

Art. 7

Il riconoscimento di CFU acquisibili con il superamento di esami relativi alle Lingue Straniere è ammesso solo dietro presentazione di certificati rilasciati da istituzioni nazionali e internazionali riconosciute e secondo criteri predefiniti dalle competenti strutture didattiche di Facoltà.

Art. 8

Il riconoscimento di CFU per “abilità informatiche” è ammesso solo dietro presentazione di certificati rilasciati da istituzioni pubbliche e private riconosciute per l’acquisizione di competenze informatiche di base.

Art. 9

Il numero massimo complessivo di CFU riconoscibili ai sensi del presente Regolamento è di 60.

I crediti riconosciuti ai sensi del presente regolamento concorrono a determinare l'ammontare dei crediti acquisiti dallo studente ai fini dell'iscrizione agli anni successivi al primo

Art. 10

Il tetto massimo dei crediti riconoscibili ai sensi del presente regolamento può essere derogato per ottemperare a norme con forza di legge o comunque sovraordinate.